

## CCLXXVI.

## TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Dichiarazioni di voto* (pag. 9649) — *Sunto di una petizione* (pag. 9649) — *Lettura di una proposta di legge del senatore Scialoja* (pag. 9649) — *Presentazione di un documento e di una relazione* (pag. 9650) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale »* (N. 875) parlano i senatori Maragliano (pag. 9651), Lucca (pag. 9657), Cavasola (pag. 9663), e Morra (pag. 9665) — *Il seguito è rinviato alla successiva tornata* — *Annuncio di una interpellanza del senatore Del Giudice* (pag. 9665).

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Dichiarazioni di voto.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli onorevoli senatori Reynaudi, Beneventano, Fill-Astolfone, Pelloux e Vidari, hanno informato per iscritto la Presidenza che, se si fossero trovati presenti alla seduta di ieri l'altro, avrebbero dato voto favorevole al disegno di legge per l'approvazione del trattato di Losanna.

**Sunto di una petizione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una petizione pervenuta alla Presidenza del Senato.

DISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 158. Il presidente della Deputazione provinciale di Genova, a nome di quella Deputazione, fa istanza al Senato perchè nel disegno

di legge sull'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale siano apportate le modificazioni invocate dal Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio di Genova.

**Lettura di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In virtù dell'autorizzazione data dagli Uffici, prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Scialoja.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

**Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.****Art. 1.**

Sono abrogati gli articoli 134, 135, 136, 137, 1743 capoverso del Codice civile e gli articoli 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 del Codice di procedura civile.

**Art. 2.**

Agli articoli 13 e 14 del Codice di commercio sono sostituiti i seguenti:

Art. 13. La moglie non può essere commerciante se il marito ne abbia fatto divieto espresso

con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 del Codice di commercio.

Il divieto non può esser fatto alla moglie di età maggiore, se il marito sia minore o inabilitato o interdetto o condannato a più di un anno di detenzione durante l'espiazione della pena, o se la moglie sia legalmente separata per colpa del marito.

Contro il divieto la moglie ricorre al tribunale, che giudica in Camera di consiglio, sentito o citato a comparire il marito, salvi i casi di urgenza.

La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante.

Art. 14. Se la moglie commerciante è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione. I beni dotali di essa non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

#### Art. 3.

La donazione fatta dalla moglie, che non sia legalmente separata per colpa del marito, può essere revocata dal marito entro tre anni dal giorno, in cui la moglie abbia cessato di possedere le cose donate, o dal giorno in cui sia stata trascritta la donazione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione.

Tale revocazione non è ammessa, se il marito abbia autorizzata o ratificata la donazione, o se il tribunale l'abbia autorizzata in Camera di Consiglio, sentito o citato a comparire il marito.

#### Art. 4.

Può, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, essere costituita una dote, di cui la moglie goda i frutti ed abbia l'amministrazione, secondo le disposizioni degli articoli 1423, 1424 del Codice civile.

L'inalienabilità di tale dote non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione, o a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni.

VITTORIO SCIALOJA.

PRESIDENTE. Per lo svolgimento di questa proposta di legge, sarà poi fissato il giorno di una delle prossime sedute.

#### Presentazione di un documento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del collega ministro delle colonie, la « Relazione al Parlamento sulla Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912 » del senatore Giacomo De Martino, Governatore della Colonia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo documento.

#### Presentazione di una relazione.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tami della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 875).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo oratore iscritto, senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi. - La legge che abbiamo dinanzi, illustrata dalla relazione del nostro collega Vischi, riguarda cose e persone.

Premetto che delle persone non mi occupo nè mi voglio occupare, per quanto spesso in questi ultimi tempi la nostra legislazione pecchi un po' per tendenza ad occuparsi più di persone che di cose.

Anche il relatore lo ha fatto, e largamente, ma le persone devono esulare dai nostri obbiettivi e dalla nostra attenzione.

Quale è lo scopo della legge che esaminiamo? Scopo principale, non si può dissimulare perchè appare dalla storia di tutti i suoi precedenti, è quello di migliorare la condizione economica dei professori addetti all'insegnamento delle scuole superiori di commercio.

Non è questo tutto l'obbiettivo della legge, ne convengo, onorevoli colleghi, ma questo è stato il movente principale e questo movente ha poi reso necessarie tutte le altre disposizioni perchè dal momento in cui lo Stato veniva con questa legge ad assumere una ingerenza diretta nella retribuzione dei professori, si trovava nella necessità di sancire misure restrittive per difendersi come è stato fatto per tante altre leggi e soprattutto per la legge universitaria di triste ricordo. Ed è bene che a questo si sia pensato. Certo è lontano dal mio pensiero il lesinare la dovuta remunerazione a tutti coloro che prestano l'opera loro educativa negli Istituti di insegnamento, qualunque ne sia la natura, ed è desiderabile che questo loro diritto venga sempre largamente riconosciuto, tanto più quando l'esperienza ne li abbia dimostrati degni.

Ma, oltre a questo obbiettivo, la legge se ne propone due, che nella loro enunciazione, certo rivestono una grande importanza.

Anzitutto la legge si occupa di conferire la personalità giuridica agli Istituti d'istruzione superiore commerciale, e questo è ottimo provvedimento, poichè per esso si rende più facile il loro incremento col concorso di enti e di privati, i quali abbiano il proposito di concorrere allo sviluppo loro.

Ma la legge si propone di riordinare e di disciplinare gli insegnamenti, proposito certamente degno di molta considerazione. Dobbiamo però vedere come si esplichino questo proposito suo e dobbiamo vedere ancora in quale misura ed in qual modo l'ordinamento proposto sia proficuo all'obbiettivo di questi Istituti.

In Italia abbiamo cinque scuole, che vengono chiamate col nome di scuole superiori di commercio, benchè non tutte abbiano tale denominazione e non ne abbiano tutte esclusivo l'intento.

Se la legge fosse stata corredata, come dovrebbero sempre essere le leggi di questa natura, di tutti gli elementi e di tutti i documenti necessari per ben comprenderla, voi avreste dinanzi in allegato tutta la serie dei decreti, i quali hanno creato questi istituti, nati per iniziativa spontanea nella massima parte, integrata qua e là in misura più o meno larga, del concorso del Governo.

È necessario quindi che in mancanza di questi documenti io brevemente ricordi ai colleghi lo stato attuale delle cose.

La scuola più antica, come avete appreso dalla relazione, è quella di Venezia, istituita per iniziativa di quella nobile città, e questa scuola si propone, non solo di provvedere agli studi superiori di commercio, ma ancora ad altri: in tutto si compone di cinque sezioni, ed in parte diventa anche una specie di scuola di magistero, scuola utile che nel complesso risponde ai bisogni che si sentivano allorchè fu istituita e che ancora oggi meritano e debbono essere soddisfatti.

Abbiamo poi un'altra scuola, quella di Roma, non esclusivamente rivolta all'istruzione superiore commerciale, ma di natura speciale e complessa, testè riformata, e divenuta un R. Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi. È un istituto che ha molteplici intenti, molteplici obbiettivi, parte dei quali sono di quelli pertinenti agli studi superiori di commercio, altri pertinenti ad altre branche di insegnamento amministrativo.

Non è possibile però dire fin dove termini l'azione di questo Istituto, perchè nella farragine di decreti che via via modificarono l'ordinamento di questa scuola, non si sa che cosa esista del passato e se, per esempio, abbia tuttora facoltà di conferire lauree dottorali.

Molto volentieri sentiremo dall'on. ministro quello che esiste oggi di questa scuola perchè oggi non appare chiaro, dal momento che l'ultimo decreto non dichiara formalmente che tutti i precedenti sono abrogati.

Ad ogni modo, è fuori dubbio che questa di Roma è una scuola che ha molteplici obbiettivi, non quello esclusivo della scuola di commercio, che è una delle tante sue parti.

A fianco a queste due di Roma e Venezia con carattere complesso, si hanno poi tre scuole con lo scopo esclusivo della applicazione agli studi commerciali. Esse sono, in ordine di origine, quella di Genova, quella di Bari e quella di Torino e tutte e tre nate per iniziativa degli istituti locali che le hanno largamente dotate.

A Genova, per esempio, gli enti locali hanno contribuito subito con 60,000 lire annue alla sua istituzione. Cittadini benemeriti hanno fatto lasciti a suo favore, hanno creato borse di studi. È questa una scuola nata con intenti esclusivamente positivi, non allo scopo di conseguire un diploma per adire ad impieghi di Stato, ma per conseguire una soda e pratica istruzione commerciale. La scuola di Genova sorse ad iniziativa di un uomo che molti ancora ricorderanno e che da parecchio, sventuratamente, si è perduto, di Jacopo Virgilio. Fu sorretta dai consigli del nostro collega Piaggio e dall'onor. Raggio e da quanti vi erano uomini sperimentati nel commercio genovese.

Ebbe organamento pratico, astraendo da tutto ciò che poteva esservi di puramente dottrinale, non rivolto a scopo direttamente applicato.

Anche la scuola di Bari è ugualmente e strettamente di natura commerciale.

Quella di Torino è pure una scuola di studi superiori applicati al commercio ed ha pur ancora scopo strettamente commerciale.

Così anche queste due nobili città ai due punti estremi d'Italia hanno voluto dimostrare come comprendevano il valore delle private iniziative, ed i vantaggi di queste libere istituzioni, le quali devono avere compiti ispirati alle tendenze locali, rispondenti alle esigenze dei luoghi dove vivono e ai particolari obbiettivi che si vogliono conseguire. Ed al sole della libertà queste scuole hanno prosperato, e hanno dato dei vantaggi notevoli.

È nota l'importanza che ha assunto la scuola di Venezia, la quale ha fornito allievi repu-

tati a tutti gli Istituti italiani e anche ad Istituti stranieri, e quella della mia Genova che in 26 anni di vita ha dimostrato di rispondere esattamente al compito pratico che si proponeva. Non ha fatto dei dottori in scienze amministrative, non ha fatto dei dottori in matematica finanziaria, ma, mercè il valore dei suoi insegnanti, ha fatto degli eccellenti direttori di banche, degli eccellenti direttori di aziende commerciali, valorosi capi di pubbliche amministrazioni commerciali; e ha dimostrato che la via seguita, via eminentemente tecnica, era quella che rispondeva a bisogni sentiti, tanto è che, come dissi, via via guadagnò le simpatie della cittadinanza, le simpatie del paese, e da più parti d'Italia giovani desiderosi di imparare la pratica commerciale vi accorrono. Così diminuisce, fortunatamente di anno in anno, in virtù di queste scuole pratiche, nate liberamente nel nostro paese, il numero dei giovani che, per l'addietro, erano obbligati ad emigrare altrove per imparare, non per conseguire diplomi o gradi.

Questa situazione di cose non può essere smentita da qualche inconveniente che può essersi qua e là verificato. Si disse per esempio che queste scuole sono diventate anemiche. Fu asserzione gratuita; basta osservare il numero degli allievi per vedere ad esempio che la nostra scuola di Genova ne ha tanti quanti ne può contenere, data la capacità dei suoi locali; si lamentò che disposizioni arbitrarie del potere esecutivo fossero venute tratto tratto a modificare l'ordinamento di queste scuole; ma, onorevoli colleghi, queste, che furono chiamate disposizioni arbitrarie, sono state invece disposizioni provvide. È quello che deve succedere via via nella vita vissuta, nell'organamento di istituti di questa natura, i quali debbono rispondere a bisogni quotidianamente espliciti e svolgenti, ed il potere esecutivo, via via, essendo esse liberamente nate e liberamente istituite, deve confortarle col concedere quelle modificazioni che volta volta, tratto tratto sono rese necessarie dai loro bisogni.

Non sono arbitrari questi, sono disposizioni utili che auguro il Governo abbia sempre la facoltà d'introdurre in istituti di questa natura.

Ebbene, in tale stato di cose, in questo regime di libertà, che aveva fatto fiorire questi Istituti, noi vediamo comparire questa legge la

quale toglie ad essi quel carattere individuale e locale che aveva per forza delle cose, e per necessità di bisogni locali e d'intenti speciali assunto. E mentre oggi gli studiosi, tutti quelli che si occupano del movimento e della necessità dei nostri insegnamenti superiori, il Parlamento, i pubblici poteri sono rivolti a liberare le nostre Università da quella catena che a poco a poco le ha avvinte per ridar loro quella libertà di insegnare e di apprendere che le fece grandi un tempo; e mentre il Parlamento ed il Paese da molti e molti anni propugnano l'autonomia dell'Università e la libertà dell'insegnamento superiore integrato, per garanzia dello Stato, dagli esami di Stato: mentre dico, tutto questo avviene, la legge che esaminiamo riproduce per questi Istituti finora liberi, tutto l'ordinamento universitario con tutta la sua (perdonatemi il barbarismo della parola), burocratizzazione, con tutta la sua disciplina di studi, la quale ha fatto perdere all'insegnamento universitario una parte di quella efficacia che potrebbe avere.

È vero che la legge progettata, mentre applica le disposizioni dell'ordinamento universitario a queste scuole, le proclama autonome. Così è detto nel primo articolo, ma poi questa autonomia svanisce, tanto che noi vediamo che si giunge perfino ad indicare il numero delle ore settimanali che deve essere impiegato nello svolgimento della materia...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo non c'è nella legge.

MARAGLIANO. Sicuramente è detto così come dico io nell'art. 10, e per giunta è annunciato un regolamento che disciplini e restringa ancora più queste maglie, tanto che il relatore ha trovato necessario far voti che in questo regolamento si trovi modo di rispettare l'ordinamento speciale di ciascuna di queste scuole.

Davvero che, leggendo queste disposizioni, è a domandarsi se noi siamo proprio dinanzi al progetto di una scuola che si vuole elevare al grado di scuola universitaria o piuttosto dinanzi ad una legge che regoli un istituto tecnico o una sezione di istituto tecnico.

Ecco, on. ministro, ecco, onorevoli colleghi e caro relatore, ecco la ragione per la quale da Genova è uscita una voce di protesta, da non confondersi con quella voce di protesta di insegnanti più o meno interessati, una voce di

protesta contro l'indirizzo generale della questione.

Il comune di Genova e con lui la Deputazione provinciale e la Camera di commercio si sono occupati attivamente di questo argomento ed ecco quanto ne ha scritto, sintetizzando il pensiero di tutti, il sindaco di Genova:

« Il municipio di Genova, cui nessuno può disconoscere - egli scrive - la competenza in materia ed il diritto a convenevole trattamento del Governo verso la sua scuola superiore di commercio, si ripromette che nel Senato sia fatta riparazione di un grave errore e di una grave ingiustizia che il disegno di legge contiene. È grave errore la riduzione in esso proposta del programma relativo all'insegnamento pratico. Queste discipline che formano la base della coltura commerciale è necessario che siano sviluppate in tutta la loro competenza, non solo perchè lo studente possa, lasciata la scuola, intraprendere con coscienza e sicurezza la vita degli affari, ma altresì... » ecc. (*legge*).

Come vedete, onorevoli colleghi, non si tratta di interessi speciali di campanile. Tutto quanto riguarda Genova nel suo porto, nel suo movimento commerciale non interessa la sola città di Genova, interessa tutto il Paese. Come Genova ha invocato l'autonomia per il suo porto ed ha desiderato che contribuissero a reggerlo i delegati delle varie provincie finitime, così Genova difende l'autonomia della sua scuola superiore di commercio, perchè la ritiene proficua a quell'insegnamento pratico cui l'ha voluta dedicata, per la quale i cittadini han dato larghi contributi, e per uno scopo determinato, per quello scopo cioè per cui la scuola fu istituita, in dato modo e in date misure.

Questo io dico perchè sono convinto, onorevoli colleghi, che voi sarete persuasi che le ragioni avanzate dall'Amministrazione comunale di Genova, non sono ispirate a sentimenti di pretti interessi locali, ma a sentimenti di alto interesse nazionale. (*Benissimo*).

Ma ciò premesso per quello che si riferisce alla parte, dirò, didattica della legge, permettetemi, onor. colleghi, che ora io vi intrattenga un istante sulla parte tecnica della legge medesima.

Prima di tutto vi dirò che cosa intendo per parte tecnica. Non avete bisogno di molte spiegazioni; per parte tecnica io intendo il modo

col quale la legge è redatta, perchè si possano comprendere in modo chiaro e preciso i suoi fini e se ne possa facilmente interpretare lo spirito.

Ora, l'art. 1 ci richiama ad una serie di disposizioni che sono quelle in base alle quali sono state istituite le varie scuole di commercio e che noi, come dicevo poc'anzi, non abbiamo modo di conoscere perchè non ci sono state messe sott'occhio. Ed era necessario che esse fossero tutte allegate al disegno di legge, perchè noi, approvando questo primo articolo, verremmo a statizzare immediatamente tutte queste scuole, con disposizioni ed in termini che il Senato ignora.

Innanzi a questo stato di cose, io mi devo permettere di informare il Senato e di richiamare la sua attenzione sopra alcuni dati.

Tra le scuole che vengono aggiogate con questa legge al carro dello Stato, ve ne sono due in condizioni specialissime: quella di Venezia e quella di Roma. Venezia oltre alla sezione commerciale ha altre quattro sezioni non commerciali; Roma, che oltre la sezione commerciale ne ha altre due non commerciali, che una volta anzi si chiamavano Facoltà. Il nuovo decreto ha cambiato loro il nome ma restano sempre tre sezioni distinte che hanno fatto di questa scuola di Roma una vera Università nata per libera aggregazione di volontà, che è benemerita, che è una istituzione simpatica la quale, libera dalle pastoie burocratiche, ha dimostrato ciò che può fare la libertà nel campo dell'insegnamento; ma è pur sempre sostanzialmente una nuova Università.

E, ciò premesso, io mi domando: questo articolo 1 della legge che dice che questi Istituti sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e le disposizioni successive, riguardano questi Istituti in tutto il loro complesso, riguardano tutte le sezioni di questi Istituti?

Badate bene che la mia osservazione non è oziosa perchè questo secondo comma dell'articolo 1 dice appunto che le scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono sezioni speciali d'insegnamento e poi all'art. 9 dopo l'enumerazione degli insegnamenti obbligatori delle sezioni commerciali si legge che il regolamento per l'applicazione della legge disciplinerà anche l'ordinamento degli insegna-

menti fondamentali esistenti nelle varie sezioni dei singoli Istituti di commercio.

Ora tutto questo significa che la legge può essere interpretata come non riguardante solo le sezioni commerciali, ma tutte le sezioni di un medesimo Istituto.

E veramente, se teniamo presente anche l'art. 10 che riguarda gli stipendi dei professori senza alcuna distinzione, questa interpretazione viene ad imporsi.

Il ministro ci potrà chiarire il suo pensiero, ma le illustrazioni che i ministri danno del loro pensiero, passano e le leggi restano con le parole e nei termini coi quali sono redatte onde potrà benissimo restare l'impressione che queste disposizioni vadano a beneficio di tutte queste sezioni e non di una sola.

Perchè, se è vero che l'art. 9 enumera le materie delle sezioni commerciali, vi dice poi che il regolamento si occuperà anche delle altre sezioni. Vale a dire non si tagliano nettamente i ponli che congiungono una sezione alle altre, ma queste sezioni restano unite dalla denominazione, dal decreto che le ha istituite e da parecchie delle disposizioni che si leggono in questa legge.

Ora, dopo questa riflessione, è bene si sappia che la legge in questo punto non è chiara, che la legge si presta ad interpretazioni dubbie e che per essa può succedere benissimo che, per esempio, si venga di botto a sanzionare per legge questa Università nuova che a poco per volta è nata in Roma, che io ritengo meritevole di ogni considerazione, ma che entrarebbe così quasi clandestinamente nel campo della legalità, questa scuola che, per molti obiettivi e molte disposizioni confondendo i suoi insegnamenti con quelli dell'altra Università esistente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe nascere per volontà chiaramente espressa dal Parlamento.

È tutta una questione da chiarire e da intendersi: io non sono alieno dal votare favorevolmente, una volta che l'onor. ministro mi abbia date ragioni persuasive, ma dobbiamo sapere quel che votiamo, sapere se si vengono a statizzare non solo gli insegnamenti puramente commerciali, ma tutti gli altri compresi in queste scuole superiori che hanno l'etichetta di scuole commerciali, essendolo solo in parte.

Attualmente basta applicare l'etichetta com-

merciale a qualsiasi insegnamento per farlo passare piuttosto sotto la giurisdizione di un Ministero che di un altro.

Continuiamo l'esame tecnico della legge.

La legge ci chiede di votare 188,000 lire per la sua applicazione.

Ora, io parlo a colleghi molto più sperimentati di me nei lavori legislativi - io ho l'onore di appartenere da 12 anni a questo Corpo - ma io ho sempre veduto che quando si è presentata una legge di questa natura, la si è presentata corredata di una serie di tabelle giustificative, con lo stato attuale degli insegnamenti ai quali si vuole provvedere, col prospetto dei nuovi bisogni che si creano, e del nuovo trattamento che diviene necessario.

Invece qui troviamo la tabella A) che vi dà l'organico del personale e i relativi stipendi per ogni professore, e poi abbiamo un'altra tabella B) che fa la ripartizione delle 188,000 lire di aumento fra le varie scuole, in diverse misure.

Quali le ragioni, i fattori di queste cifre?

L'egregio relatore dice che queste 188,000 lire sono destinate ad integrare le somme necessarie a ciascuna scuola per l'aumento degli stipendi.

Ora, siccome non si dà nessuna ragione e non si presenta nessuna tabella, io, per studiare la cosa, ho preso il bilancio ed ho veduto, scuola per scuola, quello che attualmente ciascuna di esse spende per il personale insegnante: ho veduto per ciascuna quale è il fabbisogno in base alla nuova pianta ed ho trovato delle differenze enormi che non giustificano queste cifre: entrano quindi probabilmente altri fattori a costuirle. Saranno giustificatissimi questi fattori, ma il Parlamento ha diritto di avere innanzi documenti giustificativi delle richieste, quando gli si chiedono danari.

Allora il legislatore comprenderebbe perchè vi sia una scuola che riceve 51,000 lire e un'altra 16,000 soltanto. La ragione, lo ripeto, vi sarà, ma io non la conosco. L'egregio relatore e l'Ufficio centrale avranno a mani le cifre giustificative di questa distribuzione, ma tanto la Commissione quanto l'onor. ministro vorranno permettere che il Senato le conosca. Ma per esaminarle bisogna averle sott'occhio scritte e stampate. Una esposizione orale non basta perchè bisogna eliminare ogni dubbio sull'equità

di trattamento delle varie scuole e per farlo abbiamo bisogno di conoscere le cifre.

Spiacemi, ripeto, di rilevare ciò, ma questo è un rilievo opportunamente fatto dal municipio di Genova, il quale ha fatto notare che alla sua scuola di commercio sono state assegnate soltanto 16,000 lire mentre ad altre ne sono state assegnate 50,000, avendo anche una pianta inferiore a quella di Genova.

E questo diciamo non per fare odiosi raffronti regionali: si tratta di una questione assai più alta, perchè è attribuito dei Governi e degli Istituti parlamentari di mettere in evidenza tutto ciò che può interessare le varie regioni, perchè non si possano lagnare di essere state non equamente trattate.

Perciò attendo dall'on. ministro e dalla Commissione questi dati perchè questa prova di equità assoluta venga dimostrata.

È vero che il relatore, il quale, come voi sapete, è la gentilezza e la bontà in persona...

VISCHI, *relatore*. La ringrazio.

MARAGLIANO. ... nell'intimo suo, ha pensato: se poi risulteranno bisogni non contemplati, il bilancio del Ministero competente vi supplirà. Io auguro, che un giorno l'amico senatore Vischi possa essere in grado di realizzare dal banco del Governo questo voto: ma, stando le cose come sono oggi, questa speranza del relatore è poco realizzabile.

Fra i bisogni più gravi, ad esempio, vi è quello dell'aumento delle cattedre, ma, badate bene, vi è un articolo della legge proposta che parla molto chiaro: questo sarà possibile solo se gli enti locali daranno senza aggravio alcuno dello Stato il necessario. Quindi, la questione da questo lato sarebbe chiusa, e malgrado ogni buona volontà, votata la legge, non vi saranno rimedi possibili per avere nuove integrazioni.

Ora, in linea tecnica, un'altra cosa debbo fare ancora riflettere al Senato.

Accenno a cosa, di cui il Senato ha consuetudine di occuparsi sempre seriamente, quando esamina una legge; cioè alla sua portata finanziaria.

Al primo esame, la portata finanziaria di questa legge pare limitata agli oneri provenienti dall'aumento di stipendio ai professori che figurano nella tabella A; ma, badate bene, l'art. 10 non fa nessuna eccezione per gli altri insegnamenti esistenti in questi istituti, e dice

che lo stipendio dei professori ordinari è di 7000 lire, e di 4500 quello degli straordinari.

La legge per ora dà solo una tabella, la tabella degli undici professori delle materie obbligatorie fondamentali della sezione commerciale, ma e gli altri? A Venezia, per esempio, se l'annuario dice il vero, l'istituto ha 22 insegnanti: 11 vanno a posto, e il resto?

Mi dirà l'on. ministro: sono messi fuori ruolo. Adagio un momento, messi fuori ruolo per ciò che sta agli effetti per la sezione commerciale; ma fanno sempre parte dell'istituto per gl'insegnamenti delle altre sezioni.

Ed a Roma ve ne ha un numero ancora maggiore. Anche per questi vi è l'articolo il quale dice che spariranno; ma, onorevoli colleghi, credete voi possibile che possa durare molto questo stato di cose per cui in un medesimo istituto vi saranno professori retribuiti a 7000 lire ed altri a minore retribuzione, solo perchè insegnano in un'altra sezione?

Ma la equità, una volta che avrete cominciato a fare il primo passo, una volta che lo Stato è entrato nell'ingranaggio, l'equità vi porterà presto ad integrare ancora, e sarà giustizia farlo, integrare i titolari degli altri insegnamenti, e portarli al livello di quelli della sezione commerciale.

È questione, ripeto, di giustizia e di equità, e nessun ministro potrà reggere alle giuste rimostanze che gli verranno fatte.

Un legislatore, voi me l'insegnate, non deve fermarsi a ricercare le conseguenze immediate della legge che plasma, ma a tutte le conseguenze che la legge porta in grembo. Deve ben tutte misurarle e vedere dove si vuole andare. Ebbene, miei signori, questa legge, sappiatelo bene, porta in grembo nuovi aggravii per altri aumenti di stipendi.

Vorrei che fosse qui l'on. ministro del tesoro per compiacermi con lui delle sue larghezze, che mi fa sperare analogo trattamento per l'istruzione superiore universitaria per la quale con occhio di lince misura, non solo gli effetti immediati, ma gli effetti lontani, i più lontani e più dubbi in ogni nuovo provvedimento. Certo questi che io accenno si impongono per la loro evidenza; perchè, lo ripeto, non potrete avere nello stesso istituto professori retribuiti in un modo e professori retribuiti in un altro.

E ancora vi segnalo, e debbo segnalare, un'altra conseguenza inevitabile, dal punto di vista finanziario, di questa legge, e all'opposto di quello che apparirebbe dovesse succedere giusta l'art. 1. Che cosa dice l'art. 1? che «nessun'altra scuola del genere potrà essere creata senza una nuova legge». Ma, onorevoli colleghi, finchè queste scuole nascevano, per iniziative locali, e col concorso finanziario largo di enti locali, lo sviluppo ed il nascere di esse era, e sarebbe stato sempre, proporzionato a tante influenze inibitrici e frenatrici; ma ora invece che lo Stato apre le sue braccia a queste nuove Università commerciali, io domando: quale sarà il legislatore che, dopo aver concessi ad altre regioni questi cinque Istituti, oserà negarli per esempio a Napoli o a Palermo, qualora li chiedessero? Vi era un'altra via, la via moderna, cioè quella di creare un solo Istituto di Stato tipo: Roma poteva averlo, in esso si potevano dare gli esami di Stato a chi aveva desiderio di diplomi; le altre scuole, liberamente svolgentisi, avrebbero atteso alla istruzione e alla educazione pratica di chi ricerca, e questi sono i più, non un diploma, ma l'insegnamento positivo. Non avendo fatto questo, voi aprite la porta ad una nuova serie di Università, le Università commerciali, le quali pulluleranno come sono pullulate le altre Università, di cui ora vorremmo vedere diminuito il numero senza mai riuscirvi. (*Bene*).

Son giunto al termine del mio discorso: ho detto tutto questo, perchè sento il dovere che abbiamo tutti noi, ciascuno nel campo delle discipline in cui abbiamo consumato la nostra esistenza, in cui abbiamo conquistato una larga esperienza, di portare il nostro contributo allo studio dei problemi che vengono sottoposti al Parlamento nazionale. Questo io dichiaro, perchè, in verità, se potessi e fosse in me possibile (cosa che non è) riguardar la questione da un punto di vista ristretto, locale; per certo tutto ciò che si può desiderare nel caso speciale della scuola di Genova potrebbe essere benissimo integrato col regolamento, con ordini del giorno, ecc.; ma, io esaminando la legge, non mi ricordo di altro, se non di essere membro del Senato del Regno e del dovere che ho di esaminarla in base a considerazioni di ordine generale e d'interesse pubblico, in base alle quali vi dico: questa legge deve essere emendata o non essere.

Mi si consenta ancora un'altra dichiarazione. Io ho fatto liberamente questi appunti critici alla legge, non all'onor. ministro. L'onorevole ministro ha raccolto fra le sue braccia, salendo al potere, questa legge non presentata, non elaborata da lui: è una legge che appariva quale provvedimento di equità per una classe rispettabile d'insegnanti. Ma noi sappiamo quali sono i pensieri dell'onor. Nitti in ordine all'indirizzo della pubblica istruzione. Il suo passato, i suoi discorsi, la sua opera scientifica e politica lo hanno sempre dimostrato partigiano della libertà nell'insegnamento; ed in certe leggi, per esempio in quella delle scuole professionali, egli ha proclamato l'opportunità che gli Istituti abbiano fisionomia speciale, secondo i bisogni locali e le varie tendenze. Noi che abbiamo veduto con quale larghezza egli abbia applicato questo suo modo di vedere alla scuola commerciale media, sentiamo e dobbiamo sentire che questa legge non corrisponde all'intimo suo pensiero. Egli la difenderà, e la difenderà abilmente e forse anche vittoriosamente - conosciamo il suo valore -; ma siamo pur convinti che questa legge d'istruzione superiore non è quella che egli avrebbe voluta nell'intimo suo, fuori di ogni contingenza del momento e di ogni influenza di ambiente.

E, chiudendo, un'ultima considerazione mi permetto di fare. La relazione di questo disegno di legge venne presentata nell'altro ramo del Parlamento il giorno 16 giugno - la relazione, dico, non la legge -; il giorno 20, in una di quelle sedute nelle quali si ha l'abitudine di liquidare molte pratiche in fine dei lavori estivi, essa fu approvata. Venne in Senato il giorno 24; se ne voleva l'urgenza, ma la Commissione, cui ne fu deferito l'esame, non la riconobbe. Oggi invece si vuole che l'urgenza sia venuta; il che non è. Siamo al principio e non alla fine dei lavori legislativi annuali, onde vi è tutto il tempo al suo svolgimento, anche se dovesse ritornare alla Camera dei deputati.

E mi permetto di esprimere un voto: che il Senato, nel deliberare su questo disegno di legge, ricordi ciò che avvenne per la legge universitaria. Quella legge fu discussa, sotto l'impressione dei desiderî potentemente manifestati, dal corpo insegnante, che desiderava vederla approvata, perchè consacrava per esso miglioramenti d'ordine finanziario. Ma quella legge, por-

tando allo Stato nuovi oneri, portava anche delle misure restrittive, dannose al funzionamento delle nostre Università. Eravamo allora alla fine dell'anno parlamentare, ed il Senato votò quella legge; fu un voto di cortesia verso i professori universitari. Oggi tutti, i professori compresi, deplorano che essa, pur portando gli aumenti di stipendio, abbia portato così gravi turbamenti nella vita delle nostre Università. Mi auguro che il desiderio della fretta non faccia anche questa volta succedere che s'abbia ad elevare poi un eguale rimpianto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il secondo iscritto, onor. senatore Lucca.

LUCCA. Benchè temprato, da un trentennio di vita parlamentare, ai dibattiti sulle nostre leggi, io, per l'alto rispetto che porto all'Assemblea, sono sempre esitante nel prender la parola. Ora lo sono più che mai, perchè la chiusa del discorso del senatore Maragliano mi ha posto in un grave imbarazzo. L'onor. senatore Maragliano ha chiuso il suo discorso, discorso valorosamente critico di tutta la legge, dicendo all'onor. ministro: queste censure non vanno a voi; il progetto non è vostro; voi sostenete un progetto che altri ha compilato!

Il mio imbarazzo viene appunto da questo, che non la mia censura, che non mi permetto di fare, ma le mie osservazioni sono precisamente rivolte all'unico punto che l'onorevole ministro attuale ha fatto in aggiunta alla legge del ministro precedente. (*Benissimo*). Quindi, se l'onor. senatore Maragliano, con l'alta sua autorità scientifica e con la sua maggiore anzianità in quest'Assemblea, ha sentito il bisogno di concludere come ha concluso, come dovrei concludere io, che mi rivolgo invece, per fare un appunto, precisamente a ciò che ha fatto l'attuale ministro di agricoltura?

Ma, siccome anch'io lo conosco e lo apprezzo da gran tempo, anzi come ho nel cuore i ricordi della sua amicizia, ho tuttora nella mente l'eco dei suoi poderosi discorsi fatti alla Camera, quando la sua eloquenza fu definita come un colpo di piccone, consentirà che io, modesto seguace di quell'eloquenza di allora, io, per quanto sian grandi i riguardi di amicizia che ho per lui, dica francamente e liberamente il mio pensiero.

Io non parlerò di nessuna fra le scuole che sono elencate in questo disegno di legge; anzi,

e poichè l'ho detto, lo ripeterò ancora, è questa la prima volta che, in trent'anni di vita parlamentare, m'avviene di dovermi occupare, a proposito di un disegno di legge, non di ciò che v'è, ma di ciò che non v'è.

Onde è che, se non parlo per nessuna delle scuole che sono comprese in questo disegno di legge, sento invece di dover parlare esclusivamente per il Senato come Assemblea legislativa, che ha, non solo il diritto, ma il dovere, di legiferare a ragion veduta di quanto si propone. Per questo invoco la benevolenza del Senato.

E, poichè mi ha dato lo spunto precisamente la conclusione del discorso del senatore Maragliano, non per giustificare un assente che si vuole unico responsabile degli errori di questa legge, ricorderò che il disegno di legge iniziale fu presentato alla Camera, nella seduta del 14 febbraio 1911, dal ministro Raineri. E, se non vado errato, qualche autorevolissimo collega del Senato, che è membro della Commissione, potrà dire al Senato, più autorevolmente di me, che il disegno di legge presentato dal ministro Raineri fu la conseguenza degli studi di una Commissione speciale, della quale l'onor. senatore Frola era relatore. Il progetto di legge dell'onor. Raineri, ereditato dall'attuale Ministro di agricoltura, era dunque conseguenza degli studi di una Commissione speciale, nominata per il riordinamento degli Istituti commerciali.

Quindi la genesi di questo progetto è tale da far credere che, se anche fosse venuto il progetto iniziale dell'onor. Rainieri, avrebbe potuto essere benissimo ereditato dal Ministro attuale.

Ma vi è un'aggiunta a quel disegno di legge. Ho detto che il disegno di legge Raineri fu presentato nella seduta del 14 marzo 1911; al 30 marzo avvenne la crisi, ed ancora si trova negli atti parlamentari il progetto di legge con la epigrafe: « *presentato dal ministro Raineri* ». Alla Camera elettiva è stata presentata la relazione nella seduta del 14 giugno 1912.

Sostanzialmente il disegno di legge che discutiamo è quello proposto dal ministro Raineri. Ma vi è una modificazione sostanziale all'art. 1. L'art. 1 del disegno di legge, presentato inizialmente dall'onor. Rainieri alla Camera, era assai breve, assai semplice, e soprattutto assai chiaro. Mi perdoni il Senato, ma io credo

sia molto utile entrare in questi particolari, perchè sono la sostanza di quello che, credo, il Senato debba fare.

L'art. 1 del progetto iniziale dice: « Le Regie scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova e di Bari e il Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma, fondato e mantenuto con contributo dello Stato e degli Enti locali, sono enti autonomi sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Nessun'altra scuola superiore di commercio potrà essere creata se non per legge ».

L'art. 1 della legge che stiamo discutendo, a quel periodo unico, aggiunge ancora:

« Gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 235 (serie 3<sup>a</sup>); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC. (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al Regio decreto 1<sup>o</sup> ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare). »

Leggendo questa aggiunta, si dovrebbe forse sperare che tutti i parlamentari conoscano, non soltanto le leggi che votano, ma anche i decreti che vengono dal potere esecutivo; ma io credo sia la prima volta che un disegno di legge, il quale tratta della conversione in legge di un decreto Reale (ed è sostanzialmente quello che si vuole, la conversione in legge di decreti emanati dal potere esecutivo), è la prima volta, ripeto, e se non la prima, una delle pochissime volte che questo è stato fatto (e quando fu fatto, fu fatto male), che ad un disegno di legge di questa natura non sia allegato il decreto Reale, a cui la legge si riferisce.

Ora, io vi domando: signori senatori, li conoscete tutti i decreti che sono ricordati in quest'articolo e che voi dovete col vostro voto consacrare in una legge?

Se non li conoscete tutti, con quale cognizione di causa voi, se la si dovesse votare oggi, votereste questa legge con la coscienza che conviene ad un Alto Consesso come il Senato, che, se ha potuto sentirsi dire che in quest'Aula serena non entra un soffio perturbatore politico,

deve appunto perciò conservare a sè alto il prestigio di essere e voler essere il correttore delle leggi? (*Benissimo*).

Ebbene, io ho avuto la curiosità di vedere che cosa si contenesse in uno di questi decreti a cui si riferisce il disegno di legge, e la opportunità me l'ha data una strana impressione che ho avuto in un certo incontro. Sapevo che questo disegno di legge era stato approvato dalla Camera, ma sapevo altresì che, per le considerazioni fatte dal senatore Maragliano, ed appunto perchè mancava l'allegato al disegno di legge, non tutti avevano votato con piena cognizione.

Ma, come ho detto, debbo la conoscenza di questo decreto ad un incidente capitatomi per dovere d'ufficio, poichè voi mi avete fatto l'onore di chiamarmi al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ebbene, fu appunto in uno dei corridoi del palazzo della Minerva che vidi un affisso sesquipedale dal titolo: « Regio Istituto Superiore di perfezionamento delle discipline amministrative », dove erano indicati i corsi, e poi, cosa nuovissima, (mi perdoni l'onore. ministro se dico questo, ma è una delle ragioni per cui parlo), lessi in quel manifesto, a caratteri maiuscoli, che gl'insegnamenti sarebbero stati impartiti da professori della Regia Università di Roma (e qui i nomi dei professori), più da funzionari dello Stato (ed anche qui i nomi di sei o sette commendatori, capi servizi, ecc.).

Questo era scritto, come ho detto, in un affisso al pubblico a proposito di un Istituto che, dal testo della legge presente, non apparisce nemmeno che esista.

Ed allora, visto il manifesto, volli conoscere donde avesse tratto origine quella pubblicazione di genere affatto nuovo, perchè credo sia la prima volta che il Governo, nell'accennare ad un'apertura di corsi universitari o di altri Istituti, dica che gli insegnamenti sono dati dai tali e tali professori, e seppi che il manifesto era la conseguenza precisamente di quel tale decreto del 28 settembre 1911, n. 1109, che si trova indicato in questo articolo di legge. (*Cenni di diniego del ministro di agricoltura, industria e commercio*).

Onorevole ministro, ella non deve neanche supporre che nelle mie parole vi possa

essere, pur lontanamente, l'ombra dell'opposizione personale a lei, e mi dispiace che non sia presente a questa discussione, come lo era in principio della seduta, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè l'avrei forse, ed anche senza forse, per poderoso alleato in quanto io dico, giacchè, se non altro, avrebbe potuto dire all'onorevole ministro di agricoltura che, or non è molto, egli stesso, il ministro dell'istruzione, a proposito di una legge fondamentale (la legge sull'istruzione primaria), non credette che suonassero opposizione alla sua persona tutte le modificazioni che l'Ufficio centrale e il Senato opinarono di dover proporre alla legge, che pure portava il suo nome, anzi, con una nobiltà che l'ha rialzato nell'opinione del Senato, si mostrò grato all'Ufficio centrale, grato al Senato di avere emendato il suo disegno di legge.

Ed a questo nobilissimo esempio io credo si ispirerà il ministro di agricoltura, non avendosi a male, se concluderò il mio discorso con una proposta di emendamento al suo articolo primo.

E, per essere pratico, perchè qualunque parola mia avrà il successo che avrà, ma io mi auguro che il Senato abbia occasione di votare su una proposta concreta che riassume il mio discorso, osservo: nell'art. 1° del disegno di legge si dice che gli Istituti in esso nominati e la scuola di Roma comprendono le Facoltà o sezioni speciali di insegnamento di cui e per cui come nell'articolo stesso; e si aggiunge, per la scuola di Roma, pel Regio decreto 28 settembre 1911.

Suppongo che tutti gli onorevoli senatori conoscano questo decreto.

In ogni modo, per il verbale, e non per altro che per il verbale, mi permetto di dar notizia, non al Senato nè ai senatori, ma al verbale, come ho detto, delle disposizioni di questo decreto, che è stato stampato, credo, per invito venuto da un senatore, ma che certo non è stato presentato come allegato al disegno di legge.

Ecco il titolo di questo Regio decreto:

« Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, che porta norme sull'ordinamento del "Regio Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi di Roma" ».

Ma, prima di entrare nei particolari interessanti di questo decreto, mi permetto di leggere l'art. 5, dove sono elencati tutti gli insegnamenti di questo R. istituto.

« Art. 5.

« La scuola di discipline amministrative applicate ha un corso di un anno e comprende i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli iscritti:

- « Diritto pubblico interno.
- « Contabilità dello Stato.
- « Ordinamento amministrativo del Regno ».

E dopo questa larghissima epigrafe, l'articolo continua:

« Comprende inoltre i seguenti insegnamenti fra i quali l'iscritto è obbligato a sceglierne almeno quattro secondo le norme da stabilire per regolamento ».

Sentano gli onorevoli colleghi quali sono questi insegnamenti ed immaginino quale importanza abbia questo Istituto, di cui non è cenno nè nel testo della legge che oggi votiamo (e non ne faccio appunto) nè nella relazione. E se ci saranno gli insegnamenti, dovranno, almeno in gran parte, esservi gli insegnanti per tutte queste materie.

Ecco gli insegnamenti:

- « Legislazione finanziaria.
- « Legislazione commerciale comparata.
- « Legislazione dei trasporti.
- « Legislazione sul credito.
- « Legislazione sulla previdenza.
- « Legislazione doganale.
- « Diritto internazionale.
- « Legislazione comparata dell'emigrazione.
- « Legislazione consolare.
- « Legislazione del lavoro.
- « Legislazione agraria e forestale.
- « Legislazione sui lavori pubblici.
- « Legislazione sulla marina mercantile.
- « Legislazione scolastica comparata.
- « Legislazione sanitaria.
- « Legislazione militare (esercito e marina).
- « Geografia economica e geografia coloniale.
- « Diritto e costumi delle società indigene.
- « Legislazione coloniale italiana.
- « Igiene coloniale ».

Dice però il decreto, che per tutti questi insegnamenti, per cui ci è già l'insegnante nelle scuole commerciali, non fa d'uopo di nominare insegnanti speciali; ed è già qualche cosa.

Dunque, salvo che, come mi diceva poco fa un autorevolissimo collega, prendendo alla lettera il testo dell'articolo di legge, quale noi lo dobbiamo approvare (che cioè gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopraindicati comprendano le facoltà o sezioni speciali) salvo che, dico, con questa dizione s'intenda soltanto che noi approviamo le sezioni della scuola commerciale, e allora cade completamente la ragione di essere di quanto io dico; ma se deve essere inteso che votando questo articolo di legge noi consacriamo come legge la costituzione di questo Istituto creato per decreto Regio, o allora perchè, onor. ministro, avete già reso pubblico il manifesto per l'apertura dei corsi pel 1913?...

(*Segni di diniego da parte del ministro*).

LUCCA. ...Sarebbe stato meglio attendere a farne la pubblicazione dopo che il Senato avesse discusso la legge.

VISCHI, *relatore*. Ma la scuola fa quello che vuole.

LUCCA. La scuola fa quello che vuole, ma il Senato deve fare quello che deve.

VISCHI, *relatore*. È appunto quello che sta facendo, occupandosi di ciò che fa la scuola.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LUCCA. Mi perdoni, onor. Vischi. Io rispetto il relatore e la persona; ma la persona e il relatore sanno che di molte delle cose dette oggi non poche non sono soltanto mie.

In ogni modo, se non dovrà servire per ora quello che io ho detto, per quanto io creda che debba servire, perchè, se non sono male informato, il dubbio che ho avuto io deve averlo avuto anche la Commissione...

VISCHI, *relatore*. Anche io.

LUCCA. ...e si sia sentito da essa il bisogno di chiedere al ministro se, approvando questa legge, si approvava per intiero il decreto del 1911...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no.

(*Il senatore Chironi, presidente dell'Ufficio centrale, fa cenni di assenso*).

LUCCA. L'onor. ministro dice di no, ma se non sbaglio, e se non per nulla si fanno i segni di assenso quando qualcuno parla...

VISCHI, *relatore*. È scritto nella relazione.

LUCCA. Ma io non parlo del relatore, era il Presidente dell'Ufficio centrale che mi faceva cenni di assenso; e poi, perdoni onor. Vischi, io l'ascolterò, quando ella parlerà, col più rispettoso silenzio, e non chiedo altro se non che ella mi voglia ascoltare col più cortese, se non rispettoso silenzio.

VISCHI, *relatore*. Doveroso.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LUCCA. Fino a prova contraria, poichè il ministro non ha ancora parlato, io credo al cenno che mi ha fatto il Presidente della Commissione. Dunque devo ritenere che, votando questo disegno di legge, si voti anche questo ordinamento, e allora ripeto...

(*Il relatore parla col ministro di agricoltura*).

Onor. relatore, io parlo col ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ascolto.

LUCCA. Scusi, onor. ministro, ma ella non poteva fare la scortesia di non ascoltare l'onorevole Vischi, che era a lei più vicino, quindi non poteva ascoltar me. (*Si ride*).

Dunque se la cosa è come io dico, servirà per quello che già si è fatto; se la cosa dovesse essere come dice il relatore, quello che io dico sarà per quello che, secondo me, non si dovrà fare.

Dunque, a parte l'insegnamento (poichè questo decreto è stato accennato nella legge, ho diritto di discuterlo in lungo e in largo), a parte la mole dell'insegnamento e delle altre disposizioni, le quali per me hanno importanza notevolissima, questo decreto dice nel 2° articolo: « L'Istituto ha per iscopo di impartire l'istruzione teorico-pratica occorrente al personale direttivo delle pubbliche Amministrazioni e delle imprese economiche, commerciali, industriali, di credito e di previdenza ».

L'art. 3 del decreto al penultimo comma dice: « Alle scuole di discipline amministrative, sono ammessi, oltre i funzionari dello Stato della categoria di concetto, o delle categorie ad essa assimilate, designati dai rispettivi Ministeri, i laureati in giurisprudenza, i licenziati dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, e i licenziati delle scuole superiori di commercio ».

Mi dispiace, ripeto, che non ci sia qui il ministro dell'istruzione pubblica, perchè gli chiederai se, quando ha consentito che questo disegno di legge fosse presentato alla Camera dal ministro di agricoltura e da quello dell'istruzione, non abbia rilevato in qual conto si potrebbero tenere i diplomi dottrinali dati dalle Università e dagli Istituti superiori, quando con un Regio decreto, che si chiede o si vorrebbe chiedere che fosse convertito in legge, i diplomati, i laureati degli Istituti superiori sono parificati ai licenziati delle scuole superiori di commercio. Ho accennato a questo, perchè di qui sorge la ragion d'essere d'una osservazione che debbo fare a proposito dell'art. 8.

L'art. 8 del Regio decreto dice: « Con regolamento da approvare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, saranno fissati il numero e i programmi dell'insegnamento della scuola di disciplina agraria applicata, i quali costituiscono corsi di perfezionamento dei funzionari dello Stato e titolo di preferenza per gli aspiranti alle varie carriere amministrative ». Mi si potrà dire, ma non varrebbe la contraddizione, che tutti i funzionari dello Stato devono avere il titolo accademico... (*Segni di diniego dell'onor. ministro Nitti*).

Ma, onor. Ministro, senta: se parlo è perchè conosco le obiezioni che mi si potrebbero fare; ma sono queste appunto che mi hanno incoraggiato a parlare. Si potrà dire che i funzionari dello Stato hanno già un titolo accademico e quindi è una sovrapposizione; ma quando voi disponete in un decreto che a questi istituti possano concorrere i licenziati dalle scuole commerciali, ne viene di necessità che il licenziato da una scuola commerciale, quando si presenta ad una carriera amministrativa, ha un privilegio. Farò un caso personale. Se io potessi trovarmi domani, io che ho l'orgoglio di avere il diploma del politecnico di Milano, di fronte ad uno che ha il diploma delle scuole commerciali, mi sentirei quasi umiliato ch'egli potesse avere su di me un diritto di preferenza. Questo assolutamente, secondo me, non può andare, nè può andare. Onorevoli senatori, pensiamoci due volte prima di consacrare, questo sistema di creare un istituto il quale stabilisca dei diritti di preferenza nella carriera amministrativa su altri che non lo hanno frequentato. Se tutti fossero liberi di intervenire a questi corsi, io direi li

frequentino pure quanti più possono, ma il decreto dice che vi andranno quei funzionari, i quali saranno designati dai Ministri. Ma, in nome di Dio, noi creiamo un'altra porta aperta ai privilegi, ai favoritismi, che invece dobbiamo chiudere, perchè già troppi vi sono passati.

(L'onor. Morra di Lavriano sorride).

Il suo sorriso, onor. senatore Morra, mi trae ad invocare un esempio che viene dall'esercito, per chiedere che non si facciano questi privilegi.

Privilegi non se ne fanno a proposito degli avanzamenti che vengono in conseguenza della scuola di guerra, ma noi sappiamo quanto sia stato quello che noi abbiamo chiamato lo sconforto (non dirò l'abbassamento, perchè l'esercito non si abbassa mai), lo sconforto morale di quegli ufficiali che si vedevano intercettata la loro carriera per avanzamenti più o meno legittimi. Ma come non potremo temere che insorgano, e con ragione, tutti gli impiegati delle carriere civili, quando, dopo questo decreto, credano che avanti ad essi abbiano a passare dei favoriti, unicamente perchè hanno potuto frequentare quel corso, perchè designati dal ministro? (Benissimo).

Ed io sono sicuro che non potrà l'onorevole ministro non accogliere la mia proposta; perchè io l'ho sempre invidiato, ma mai come oggi ho desiderato l'acutezza della sua mente e l'impeto della sua parola, quasi per desiderare, anzi volere che quella eloquenza e quella acutezza d'ingegno che alla Camera dei deputati, me presente, gli han sì spesse volte servito per scuotere le basi di progetti di legge che non gli piacevano, potesse oggi servire per cercare di persuaderlo che, prendo le parole del senatore Maragliano, appunto perchè può rinnegare la paternità di questo progetto, farebbe opera paterna se lo correggesse, se emendasse il suo figlio adottivo. (Benissimo).

E ora bisogna concludere. E, siccome l'onorevole Maragliano ha finito col dire che qui in questa assemblea ciascuno di noi ha il dovere di parlare a proposito di ogni legge, a seconda dell'esperienza che gli viene dalla propria competenza, io che non ho che un'esperienza sola da invocare, il mio trentennio di vita parlamentare, concluderò con una proposta rigorosamente parlamentare e molto modesta.

Io approvo il disegno di legge e così (per

quanto non ammetta che ci sia un momento di minore affettuosità reciproca tra me e l'onorevole ministro) possiamo riconciliarci se le mie parole han turbato la serenità organica (si ride) dell'onorevole ministro di agricoltura.

Quindi non faccio questione su nessuno dei punti della legge ove tratta degli Istituti commerciali; io non mi occupo nè della scuola di Torino, nè di quella di Genova, nè di quella di Bari, nè della stessa scuola commerciale di Roma. Passi la legge come è, in questi punti. Io non mi occupo del riparto delle somme, non mi occupo delle condizioni economiche degli insegnanti. Esprimo soltanto un desiderio, che credo, sia condiviso da molti e molti dei miei colleghi, e lo esprimo ad un ministro giovane, e che ha perciò dinanzi a sé un lungo avvenire, il desiderio, cioè, che si finisca con questo sistema di introdurre nei disegni di legge organici le proposte che si riferiscono al miglioramento delle condizioni economiche degli impiegati o degli insegnanti. Non è questa la prima volta che ci sentiamo dire: non dovete ritardare l'approvazione di questa legge, perchè ne verrebbe danno o agli impiegati o agli insegnanti! Scindetele una buona volta le condizioni economiche e pur rispettabili degli insegnanti dalle leggi organiche che noi dobbiamo poter discutere e votare senza la preoccupazione di considerazioni estrinseche alle leggi stesse. (Benissimo).

Sarebbe ora, ripeto, di farla finita con questi sistemi e dovremmo noi qui in questa Assemblea che, ripeto, ha la fortuna di non fare molte questioni politiche, far sentire alto e forte questo desiderio. Le leggi dobbiamo poterle votare, non come si è votata recentemente la legge universitaria, unicamente perchè si credeva che sarebbero insorti tutti i professori, se si ritardava l'approvazione degli aumenti degli stipendi. Significa diminuire anzichè rialzare il prestigio dei professori e degli impiegati il credere che ad essi poco importi che le leggi siano meno buone, ma che importi loro solo di migliorare le condizioni economiche. (Benissimo).

Ma ella, onorevole Ministro, che è un innovatore convinto e che farà tante cose buone, faccia questa; se non facesse altro, avrebbe già fatto molto.

Dunque, onorevoli senatori, mi si consenta di

parlare con quella schiettezza che è doverosa per tutti, ma tanto più per chi ha l'onore di poter sperare di essere stato benevolmente ascoltato, poichè spero che vi saranno dei senatori che si saranno convinti non del valore delle parole che ho detto, ma del valore di ciò che ho letto. Se questi senatori non avessero l'opportunità di manifestare la loro opinione in modo concreto, vane sarebbero state le mie parole, vana più ancora la vostra attenzione, onorevoli colleghi.

Quindi io, anche per un senso di euritmia legislativa, dal momento che l'epigrafe di questa legge è semplicemente: « ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale », non per opposizione al ministro, ma per euritmia, dico, legislativa, mi pare che nulla di ciò che non sia strettamente legato agli istituti commerciali debba essere compreso in questo progetto. Quindi, molto modestamente, non chiedo che si tolga nulla a quello che è proposto nel disegno di legge, che desidero sia approvato in tutte le altre parti, ed oso dire che non potrei essere più ministeriale di così, qualora l'onor. ministro (e allora tutto quello che ho detto non avrebbe più ragione di essere e chiederei io stesso che non ne fosse tenuto conto negli atti parlamentari) mi dica chiaramente e precisamente che l'art. 1 si riferisce soltanto alla parte del decreto 28 settembre 1911 che riguarda l'istruzione commerciale.

Ma, se questo il ministro non può dichiarare, io chiederò, anzi, come vuole il regolamento, presento la mia proposta all'onor. Presidente, che all'articolo 1<sup>o</sup>, alle parole « per la scuola di Roma al Regio decreto » ecc. si aggiungano le parole: « nella parte che si riferisce agli studi commerciali ». Questo soltanto io chiedo. Comprendo che per chiedere così poco avrei potuto risparmiarmi al Senato la noia del mio lungo discorso, ma è la vostra benevolenza, onorevoli colleghi, che mi ha incoraggiato e, come ho detto in principio, ripeto: se vi ho annoiato, la colpa non è mia, ma vostra! (*Vivissime approvazioni e congratulazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non mi arrogo alcuna competenza speciale nella materia della quale ci stiamo occupando.

Ma, dopo il discorso dell'onor. Maragliano e

dopo la insistenza sopra la stessa lagnanza e sulla stessa domanda da parte dell'onor. Lucca, io mi permetto di aggiungere un'osservazione mia, a conforto della loro richiesta di maggiore determinazione dei fini e della portata della legge.

L'uno e l'altro dei miei onor. colleghi hanno lamentato che agli atti del progetto non siano stati uniti i documenti indispensabili a dare al Senato piena cognizione della materia posta in discussione.

Onorevoli colleghi! Pare a me che il farlo fosse tanto più necessario in quanto i diversi Istituti che si tratta di riordinare con questa legge non hanno assoluta identità di fini, e i decreti di loro istituzione specificano le vie per le quali ciascuno di essi si mette.

Ora, non è soltanto la mancanza materiale di questa documentazione che credo attrarrà l'attenzione vostra, ma altresì la mancanza nella legge di una designazione specifica degli obbiettivi di questi studi commerciali. Il riferirsi puramente e semplicemente a decreti dei quali sono citate le date ma non il contenuto, pare a me che basti a persuadere della necessità di ritornare con un più maturo esame sopra l'art. 1 del progetto. (*Approvazioni*).

Quindi, sotto questo rapporto, appoggio con tutto il fervore della mia profonda convinzione, la domanda dell'onor. Lucca e dell'onor. Maragliano, che vengano portati in legge i fini dei singoli Istituti. Vedremo allora se sia il caso, se sia possibile, comprendere la vita di ciascun Istituto in una espressione unica, con una disposizione che li uguagli e li avvii ad un medesimo avvenire; o se sia necessario qualche temperamento per alcuni di essi.

Detto ciò in linea preliminare, io non nascondo al Senato che sono stato alquanto sorpreso del modo come il nostro Ufficio centrale ha creduto di giustificare la necessità della legge.

Dice la relazione (pregevolissima per chiarezza e per competenza in parecchi punti, anche al riconoscimento mio), che oggi era incerta la condizione giuridica di tutti questi Istituti ed era necessario dare alle cinque scuole una esistenza giuridica. Ciascuna di queste scuole è stata creata con decreto Reale in ente morale, con statuto proprio e si trovava in quella condizione giuridica nella quale si tro-

vano tutti gli enti morali. Perchè mancasse qualche cosa alla giuridica esistenza, al legale funzionamento di questi Istituti, io non vedo e non saprei vedere.

Può darsi che fosse meno definita la condizione giuridica dei professori, e di questo convengo. E se mi dite che sia utile definire anche questa parte, io sarò ben lieto di votare quella parte della legge che dia una esistenza più sicura ai professori e ne determini il loro carattere nel grande organico dello Stato. Ma la condizione giuridica degli enti non si può dubitare che ci fosse ed in perfetta armonia colla legislazione nostra.

Ora, trattandosi di enti giuridicamente esistenti ed operanti, crede il Senato che si possa così facilmente sopprimere la loro esistenza attuale; farli passare da enti autonomi a enti di Stato indipendentemente dalla volontà degli enti che hanno contribuito a crearli? Questo mi pare alquanto forte, se non vi sia una necessità pubblica per farlo.

Tutti gli enti locali ricevono vita da una legge e possono essere da una legge nuova soppressi, se l'utilità generale dello Stato lo dimostri conveniente. Ma quando si tratta di enti con una funzione così determinata quale questi hanno, di impartire determinati insegnamenti; quando tali enti vivono di contributi di altri maggiori enti locali, volontariamente dati per quello scopo unico e preciso, riconosciuto legale, riconosciuto lodevole tanto che lo Stato si era associato alla iniziativa privata, credete voi che essi possano scomparire contro la volontà degli enti creatori e contribuenti, mantenendo per giunta agli enti stessi l'onere di conservare il loro contributo nella stessa misura di prima, non avendo più il modo come regolare l'esistenza dell'istituto creato?

Io questo non lo capisco. Io credo che avremmo dovuto per lo meno essere messi anche noi, come Assemblea legislativa, nella condizione di apprezzare le opposizioni, gli argomenti per i quali le resistenze si sono in qualche modo manifestate.

Vi dirò francamente, poichè ho toccato questo argomento sul quale non intendo soffermarmi a lungo, che io sarei sempre a preferenza per l'iniziativa privata e per l'autonomia degli enti locali, piuttosto che per questa (passatemi la brutta parola) statizzazione, anche

di coloro che hanno il mezzo di vivere bene di vita propria. Tanto più poi trovo grave il modo come all'iniziativa locale si viene a togliere ogni esplicazione in questo progetto di legge; perchè io avrei ancora compreso che si fosse detto: qui c'è un insegnamento che ha interesse generale, lo Stato l'avoca a sè; ed avocandolo a sè, creando questo nuovo istituto di Stato, ne assume l'onere. Ma gli oneri secondo questo progetto rimangono a carico degli enti che hanno fondata la scuola.

Per qualcuno di questi istituti lo Stato fu fin dall'origine il contribuente maggiore: Roma, Venezia, qualche altro forse; per altri invece il maggior contributo è degli enti locali. Si potrebbe obiettare: non è la misura che vale. E sta bene: non è la misura; però quando lo Stato dice: questi istituti passano alla mia dipendenza, gli insegnamenti li designo io; gli insegnamenti fondamentali debbono essere uniformi da per tutto, se gli enti locali vorranno qualche insegnamento speciale se lo pagheranno ed io Stato vedrò se glielo dovrò concedere o no, restando ben fermo che in ogni caso se lo pagheranno da sè; allora io osservo che tutto questo è alquanto contraddittorio col principio dal quale si parte.

Se avete istituti uniformi, se questi istituti sono dello Stato, se gli insegnamenti obbligatori sono quelli che fissate voi, e voi li fissate uguali da per tutto, perchè volete che là dove si è sentito per prima la necessità di un insegnamento speciale, a beneficio del caratteristico movimento economico che là si sviluppa (perchè tali movimenti non sono identici nelle diverse regioni) continui a pagare quell'ente che finora ha pagato più che non pagasse lo Stato e paghi d'ora innanzi per quegli insegnamenti che voi non date più, e che esso particolarmente aveva voluto per utilità locale?

Il giudizio che fa lo Stato sarà esattissimo nei rapporti di una utilità di carattere generale per tutto il paese, ma l'utilità diversificata merita considerazione altissima nell'indirizzo di studi commerciali; e il progetto non concede ai fondatori delle scuole neppure il permesso di adottare, sulla spesa generale dell'Istituto, un insegnamento conforme alle necessità o meglio, alle convenienze, alle opportunità dei commerci locali.

In ciò io credo che, senza volerlo, il progetto

sia andato al di là di quello che fosse il proponimento di chi primo l'immaginò. L'uniformità starebbe benissimo e non avrei obiezioni a fare, rispetto a quei corsi magistrali che tendono a creare gli insegnanti per le scuole di commercio, per corsi di cognizioni generali giudicate necessarie a tutti i commercianti. Ma lo dico francamente, onorevoli colleghi, non sono affatto favorevole a creare altre scuole produttrici di diplomi per uffici pubblici. Ce ne abbiamo anche troppe di fabbriche di impiegati!

Comprendo, che se negli Istituti commerciali superiori si vogliono, come si dice, creare diplomi per carriere pubbliche, si debbano trattare nello stesso modo e fino allo stesso grado gli insegnamenti richiesti per quei tali diplomi di abilitazione; ma volete che per tale fine gli enti locali continuino a spendere come spendevano prima, in vista di un altro obiettivo, cambiando la finalità dell'Istituto che essi avevano creato?

Con questo aggravio per giunta che, quando vogliono fare qualche cosa che corrisponda alle necessità specifiche del luogo e alla loro prima intenzione, quegli enti lo debbano pagare a parte, riservando a voi Stato di consentir loro o no l'aggiunzione dell'insegnamento preferito, purchè non ricada per nulla sul bilancio dello Stato!

Questo, francamente, mi pare soverchio. Io per questa parte non insisto oltre in questo momento, perchè la conclusione del mio dire non è per respingere la legge; è per talune modificazioni, le quali troveranno posto nella discussione degli articoli.

In questo momento io appoggio, senza esitazione e con tutto il calore dell'animo mio, il principio raccomandato dall'on. Lucca in modo così esplicito ed efficace, che nella discussione di questa legge di nessuna importanza politica, come si suole intendere volgarmente la parola, ma di grande interesse pratico per l'insegnamento commerciale, il Senato possa man mano introdurre quelle modificazioni che la nostra conoscenza, o le nostre cognizioni acquisite, o le riflessioni scambiate fra di noi ci possono suggerire.

Modificato opportunamente, il progetto di legge potrà essere condotto felicemente in porto e l'onor. ministro potrà dare allo sviluppo del-

l'insegnamento professionale un aiuto degno del suo ingegno e della sua operosità.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Una sola parola.

Siccome il mio amico personale e politico, onor. Lucca, volgendosi verso di me, che sorridevo a proposito dei privilegi da lui temuti, ha parlato della Scuola di guerra, tengo a dichiarare come vecchio soldato nato molto prima che nascesse la Scuola di guerra, che l'ho veduta sorgere con molta benevolenza e che credo che la Scuola di guerra, dal momento che si ammette che mediante certi esperimenti tutti gli ufficiali possono conseguire gli stessi vantaggi, crea dei diritti e non dei privilegi. Se io ho sorriso quando si parlava di privilegi, è perchè mi è venuto in mente una mia pazza idea, che cioè appartenendo a certe società, qualche volta si trovi modo di progredire anche quando i meriti non sono pienamente constatati. (*Commenti. Si ride.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione, stante l'ora tarda, è rinviato a domani.

#### Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare i ministri di agricoltura e dell'interno sui propositi del Governo rispetto alla questione demaniale nel Mezzogiorno, la quale, nelle condizioni presenti, non solo intralcia l'andamento naturale dell'agricoltura, quanto anche influisce come elemento perturbatore nelle elezioni politiche ed amministrative, specialmente dopo il considerevole allargamento in forza della nuova legge.

« DEL GIUDICE ».

Prego l'onor. ministro di agricoltura d'informare il ministro dell'interno della presentazione di questa interpellanza.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Mi farò un dovere d'informarne l'onor. Presidente del Consiglio.

---

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

---

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875 - *Seguito*);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione dei Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

---

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.